

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12850 Anno 2019

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 14/05/2019

SENTENZA

sul ricorso 19672/2016 proposto da:

C.O. e .l.

R.B. Trade s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 5, presso lo studio dell'avvocato Stanisci Valerio, che la rappresenta e difende, giusta procura di comparsa di costituzione di nuovo difensore;

- ricorrente -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinerolo n. 22, presso lo studio dell'avvocato Todaro Antoniofranco,

rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorendi Michol, La Torre Antonio, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1591/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura; in subordine rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Antoniofranco Todaro, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 aprile 2016, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 19 marzo 2015, con la quale era stata respinta la domanda, proposta dalla odierna ricorrente contro la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., volta alla restituzione della somma di € 16.665,27, indebitamente percepita dalla convenuta con riguardo al contratto di conto corrente bancario intercorso fra le parti, cui era stato applicato un tasso ultralegale usurario e la capitalizzazione trimestrale.

La Corte territoriale ha ritenuto l'appello tardivo, in quanto introdotto con atto notificato il 20 ottobre 2015, oltre il termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta ad opera della controparte in data 24 marzo 2015. Ha affermato che tale ultima notifica è regolare, essendo stata la sentenza di primo grado allegata in conformità a

quanto previsto dalla legge, non essendo necessari i requisiti di marcatura temporali (c.d. *hash*), i quali occorrono solo in caso di attestazione di conformità della copia allegata effettuata in un documento informatico separato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.p.c.m. 13 novembre 2014: laddove, nella specie, l'attestazione di conformità, rispetto al suo originale, è stata rilasciata su ogni singola facciata della sentenza e non su foglio separato.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la B.B. Trade s.r.l., sulla base di un motivo. Resiste la banca con controricorso.

All'udienza del 10 luglio 2018 le parti hanno chiesto rinvio per trattative in corso, essendo dunque la causa pervenuta alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, nonché degli artt. 5 e 6 e dell'Allegato 2 del d.p.c.m. 13 novembre 2014, per avere la corte d'appello ritenuto l'impugnazione tardiva, mancando però di rispettare le norme indicate. La legge, infatti, imporrebbe la c.d. impronta *hash*, o impronta del documento informatico, come strumento per riferire in modo certo l'attestazione di conformità redatta su documento separato: ma essa manca nella relata di notificazione della sentenza di primo grado, in tal modo nulla, perché non si ha piena certezza di quale sia il *file* attestato come conforme all'originale. Esiste unicamente la menzione della sentenza notificata col nome del *file*, ma ciò è reso possibile solo «*con gli interventi normativi del 28.12.15 e successive modifiche*».

Secondo la ricorrente, nella specie si ha un «*documento informatico separato*», a norma dell'art. 6, comma 2, d.P.C.M. 13

novembre 2014, consistente nella relata di notifica: che dunque avrebbe dovuto recare la detta impronta.

2. – Il ricorso è inammissibile, per difetto di valida e tempestiva procura.

Ed invero, la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto contenere, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e 10 d.P.R. n. 123 del 2001, l'asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale.

Dispone l'art. 83, comma 3, c.p.c. che *«Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica»*.

A sua volta, l'art. 10 d.P.R. n. 123 del 2001 prevede: *«Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale»*.

Prescrizioni non osservate dalla ricorrente, con conseguente fondatezza della eccezione sollevata *ex adverso*.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

Va evidenziato che dell'attività processuale compiuta dal difensore in difetto di procura speciale il legale assume la responsabilità esclusiva, dovendosi escludere che possa essere imputata al soggetto da lui assistito, rispetto ai quali non produce alcun effetto, stante la mancanza dell'atto di conferimento della rappresentanza tecnica.

Pertanto, le spese di lite, secondo principio consolidato, gravano sul difensore (cfr. Cass. 8 marzo 2017, n. 5797; Cass. 11 settembre 2014, n. 19226; Cass. 7 gennaio 2016, n. 58; Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706); lo stesso principio segue il contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido gli Avv.ti Biagio Riccio e Massimiliano Terrigno al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2018.